

Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere -
Proposizione dinanzi al giudice di pace - Provvedimento di sospensione
ex art. 313 c.p.c. - Regolamento di competenza su istanza del
proponente la querela - Inammissibilità - Fondamento.

È inammissibile il regolamento di competenza, su istanza di chi abbia
presentato la querela di falso innanzi al giudice di pace, avverso il
provvedimento di sospensione del processo reso dal medesimo giudice
agli effetti dell'art. 313 c.p.c. e che sia diretto a fare valere
l'inammissibilità di detta querela poiché il controllo di legittimità,
in tale ipotesi, è limitato a verificare che la querela di falso sia
stata proposta e che la disposizione non sia stata abusivamente
invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni
procedurali o sostanziali attinenti alla stessa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32818 del 09/11/2021
(Rv. 662961 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_313, Cod_Proc_Civ_art_042,
Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_222

Corte

Cassazione

32818

2021